



COMUNE DI OLLOLAI – 08020
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784/51051 – Fax 0784/51499

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n. 1996 del 08.05.2020

Albo n. 73 del 08.05.2020

ORDINANZA N. 9 DEL 08.05.2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE COVID19. RIAPERTURA ATTIVITÀ EX ARTT. 23 E 24 OPRS N° 20 DEL 02/05/2020

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi :

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 “*Omissis misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*”

Dpcm 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*”

Viste altresì le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna dottor Christian Solinas, *ex lege* 833/1978 art. 32 c. 3°:

- n.2 del 24.02.2020,
- n.3 del 27.02.2020,
- n.4 dell'08.03.2020;
- n.5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10.03.2020;
- n.6 del 13.03.2020;
- n.7 dell'08.03.2020;
- n.8 del 13.03.2020;
- n.9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020;
- n.10 del 23.03.2020;
- n.11 del 24.03.2020;
- n.12 e n.13 del 25.03.2020;
- n.14, n.15 e n.16 del 3.04.2020;
- n.17 del 4.04.2020;
- n.18 del 7.04.2020;
- n.19 del 13.04.2020;
- n.20 del 02/05/2020;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
- che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

EVIDENZIATO che:

- il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla

possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;

- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nr. 20 del 2 maggio 2020 la quale, in particolare agli artt. 23 e 24 prevede che, con decorrenza 11 maggio 2020, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, fissando precisamente le condizioni alle quali la riapertura degli esercizi menzionati può essere consentita;

PRESO ATTO che, come risulta dal testo dell'Ordinanza Regionale sopra menzionata, rientra nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetta al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

VALUTATO che, sul territorio del Comune di Ollolai non risultano allo stato attuale ulteriori casi di contagio da SARS COV 2 e che pertanto, la pubblicazione dell'indice di trasmissibilità da tenere in considerazione ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita al Sindaco dall'ordinanza regionale nr. 20/2020 ha rilevato per Ollolai l'indice "NC" e che, pertanto, non può che trovarsi nettamente al di sotto della soglia dalla stessa considerata;

RITENUTA:

- la necessità di contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di ripristino delle libertà costituzionali di pari rango provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività economica;

- l'urgenza e l'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

RICHIAMATO l'art. 50 D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, inerenti le competenze del Sindaco;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

ORDINA

- Di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;

- Con decorrenza dall'11 maggio 2020 la riapertura nel Comune di Ollolai:

A) **delle attività inerenti servizi alla persona** (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'accesso ai locali dovrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi all'esterno in attesa di farvi ingresso;

b) Il numero delle persone all'interno deve essere contingentato in funzione del numero degli addetti disponibili e/o delle postazioni di lavoro predisposte che soddisfano comunque la distanza interpersonale minima di sicurezza di mt. 2. O abbiano in dotazione adeguati separatori. L'avvicendamento della clientela all'interno dell'esercizio dovrà essere rapportato in funzione di 1:1. Non sono ammesse ulteriori persone in attesa del proprio turno di servizio.

c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari o apparecchiature

adeguate. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale o regionale con le rispettive associazioni di categoria;

B) degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie,

Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone.
- b) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti.
- c) Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura.
- d) I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.
- e) I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

DISPONE

Che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020.

Che la presente sia pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente e ne sia trasmessa copia a:

- 1) Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- 2) Stazione Carabinieri
- 3) Commissariato di P.S.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza è revocata immediatamente

- Nel caso l'indice Rt (R con t) rilevato risulti al di sopra del valore di 0,5, e che della revoca ne sia data informazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;
- Nel caso di revoca dell'Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 20 del 2 maggio 2020;

RAMMENTA

Che a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell'art. 3 del predetto decreto.

Si dà atto che la presente Ordinanza: produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020 ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

f.to Il Sindaco

Efisio Arbau